

Mediazione**Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti**

Conformemente all'articolo 18313 del codice di procedura civile, le autorità competenti cui far pervenire la richiesta di esecuzione di un accordo scritto risultante da una mediazione sono:

- in caso di mediazione su richiesta di un giudice, la giurisdizione competente;
- in caso di mediazione extragiudiziale, la giurisdizione che sarebbe stata competente nell'ambito della competenza generale o esclusiva, secondo quanto stabilito dagli articoli 28-30 e 38-42 del codice di procedura civile. È la giurisdizione del luogo di domicilio o della sede del debitore o del luogo in cui è ubicato l'immobile. Nelle relazioni tra genitori e figli è la giurisdizione del luogo di domicilio del creditore.

Ultimo aggiornamento: 13/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.